

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 17

“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**Art. 1****Finalità**

1. La Regione promuove il mototurismo quale offerta turistica destagionalizzata e specializzata nella scoperta e valorizzazione dei territori attraverso l'utilizzo dei motocicli.

Art. 2**Programmazione**

1. Nell'ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, e nei limiti delle risorse a disposizione, la Regione Puglia individua le iniziative volte allo sviluppo del mototurismo, in particolare:

- a) la promozione di una rete di itinerari per mototuristi volti alla conoscenza degli aspetti naturalistici, culturali, enogastronomici e artigianali del territorio, anche attraverso la creazione di un sito internet dedicato, oltre alla creazione di vari info point;
- b) l'offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento alle strutture ricettive, ivi compresi gli stabilimenti balneari, di specifici servizi diretti ai mototuristi;
- c) la realizzazione di itinerari di mototurismo collegati con altri itinerari nazionali e internazionali, ivi compresi quelli dedicati ai diversamente abili, che valorizzino in particolare il territorio regionale con conseguente creazione, oppure aumento del numero di stalli per il parcheggio delle motociclette;
- d) l'individuazione del referente del mototurismo a livello provinciale.

Art. 3**Formazione operatori del settore turistico**

1. La Regione promuove la formazione di operatori che accompagnano singoli o gruppi in itinerari mototuristici, anche avvalendosi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dell'Automotoclub storico italiano (ASI) e della Federazione motociclistica italiana e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.

2. I programmi dei corsi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale, anche con riguardo agli eventuali crediti formativi già in possesso dei singoli partecipanti, e i relativi percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale finanziati con fondi regionali o anche con fondi europei.

Art. 4**Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni indicate all'articolo 2 sono inserite nella programmazione turistica regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale adotta:
 - a) la deliberazione indicata all'articolo 3, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) le disposizioni previste all'articolo 4, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5**Norma finanziaria**

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 maggio 2024

MICHELE EMILIANO